GIUNTA PER I TRATTATI DI COMMERCIO E LA LEGISLAZIONE DOGANALE

V.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 33

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Agevolazioni doganali per lo sviluppo ed il riammodernamento della attrezzatura industriale ed agricola nazionale (1477) 33

PRESIDENTE 33, 34 35

CORBINO, *Relatore* 33

DE' COCCI 35

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvaziane*):

Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee ed in materia di restituzione di diritti (quinto provvedimento). (1151) 35

PRESIDENTE 35, 36, 40, 41, 42

MONTINI, *Relatore* 35, 40, 42

FASCETTI 37, 39, 40, 41

CLERICI, *Sottosegretario di Stato per il Commercio con l'estero* 38, 39, 40

CAPUA 38

FARALLI 39

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 39, 42

SABATINI 40

TOSI 41, 42

Votazione segreta:

PRESIDENTE 42

La seduta comincia alle 9,20.

FASCETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Treves.

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni doganali per lo sviluppo ed il riammodernamento della attrezzatura industriale ed agricola nazionale. (1477).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: Agevolazioni doganali per lo sviluppo ed il riammodernamento della attrezzatura industriale ed agricola nazionale.

Poiché l'onorevole Vicentini è assente, prego l'onorevole Corbino di voler riferire su questo disegno di legge.

CORBINO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come sapete, è già entrata in vigore la nuova tariffa generale dei dazi doganali. Questa tariffa porta, in media, dazi che sono più alti di quelli contemplati dalla vecchia tariffa e dal vecchio diritto di licenza. Nello stesso tempo sono state fatte delle pratiche per assicurare, mediante disponibilità di divise estere, l'acquisto in altri Stati di macchinario speciale destinato allo sviluppo e al riammodernamento dell'attrezzatura industriale e agri-

cola del paese. I piani di questi acquisti erano stati fatti, naturalmente, basandosi sull'ammontare del dazio in vigore al momento delle trattative, cioè sulla misura dell'11 per cento. Con l'entrata in vigore della nuova tariffa, l'applicazione integrale dei nuovi dazî porterebbe alla quasi totale eliminazione della convenienza di effettuare questi acquisti.

In sede di Commissione per le tariffe doganali, ci siamo posti questo problema, ma non abbiamo trovato la possibilità di risolverlo con particolari eccezioni da fare alla tariffa medesima, anche perché quella temporanea, che è entrata in vigore, è valida soltanto fino al 15 luglio 1951, mentre il provvedimento che era indispensabile avrebbe dovuto avere una scadenza posteriore.

Il Governo è venuto pertanto nella determinazione di chiedere, con legge, al Parlamento un trattamento speciale per queste merci rispetto alle quali – con i criteri che voi avrete visto esaminando i quattro articoli che compongono il disegno di legge – si blocca, fino al 31 dicembre 1952, il dazio dell'11 per cento vigente al 14 luglio 1950. Questa è la natura del provvedimento.

Restava da risolvere il problema della forma con cui il provvedimento avrebbe potuto essere applicato. Questa forma è stata determinata affidando a un comitato speciale – che è quello indicato dall'articolo 3 – l'esame delle domande ai fini di determinare se le importazioni di cui trattasi devono essere sottoposte al regime doganale normale, o al regime doganale di eccezione.

Per quel che concerne il tipo di macchina, la definizione è indicata nella lettera *a*) e *b*) dell'articolo 1 del testo del disegno di legge. Detto tipo è così definito dalla lettera *a*): « sui macchinari e sulle attrezzature che, non potendo essere forniti normalmente dalle industrie nazionali, presentino rilevante interesse ai fini dello sviluppo e del riammodernamento delle attrezzature industriali ed agricole nazionali ». Poi, segue la lettera *b*) che dice: « sui macchinari e sulle attrezzature che agli stessi fini e nelle medesime circostanze e condizioni di cui alla lettera *a*), siano destinati alla esecuzione di opere pubbliche di interesse nazionale ovvero al riammodernamento dell'attrezzatura meccanica o scientifica delle pubbliche amministrazioni o di pubblici istituti ».

Ricorderete certamente che in una delle leggi di assegnazione dei fondi E.R.P. noi abbiamo autorizzato l'acquisto di un certo quantitativo di macchinari di carattere scientifico fino ad un ammontare complessivo di circa 36 milioni.

In sostanza, siamo di fronte ad un provvedimento il quale tende ad attenuare la portata, talvolta notevole, che le nuove tariffe doganali assicurano, a titolo protettivo, ad alcune delle nostre produzioni, diciamo così, potenziali.

Sarà bene che ad attenuare l'impressione che potrebbe destare l'immediata sensazione dello scarto, fra la protezione concessa dalla tariffa doganale e l'11 per cento, che la Commissione tenga presente due circostanze:

1°) che noi, probabilmente, con una riduzione delle tariffe generali, che è il risultato degli accordi commerciali con la Svizzera, formulati precedentemente, ridurremo alquanto nei prossimi giorni le tariffe generali;

2°) che fra alcuni mesi dovrà cominciare a funzionare una conferenza sul tipo di quella di Annecy, che porterà ad altre riduzioni daziarie; ma che per assicurare agli importatori di merci, un trattamento che sia sottratto alle possibilità di aumento o di diminuzione di dazi, si è pensato di bloccare questi ancora per due anni.

Per le accennate ragioni, vi prego di approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« I dazi della tariffa generale sono temporaneamente applicati in misura ridotta all'11 per cento:

a) sui macchinari e sulle attrezzature che, non potendo essere forniti normalmente dalle industrie nazionali, presentino rilevante interesse ai fini dello sviluppo e del riammodernamento delle attrezzature industriali ed agricole nazionali;

b) sui macchinari e sulle attrezzature che agli stessi fini e nelle medesime circostanze e condizioni di cui alla lettera *a*), siano destinati alla esecuzione di opere pubbliche di interesse nazionale ovvero al riammodernamento dell'attrezzatura meccanica o scientifica delle pubbliche amministrazioni o di pubblici istituti ».

Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

« Alla concessione della agevolazione di cui all'articolo 1 sarà provveduto con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del Comitato di cui all'articolo seguente.

Nello stesso decreto sarà indicato il termine entro il quale dovrà essere effettuata l'introduzione dei macchinari di cui trattasi nel territorio nazionale.

Il termine per il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di macchinari ed attrezzature predette è stabilito al 31 dicembre 1952 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

« Il Comitato previsto dal precedente articolo 2 sarà presieduto da un sottosegretario di Stato da designarsi dal Consiglio dei ministri, e composto da due rappresentanti del Ministero delle finanze; da due rappresentanti del Ministero dell'industria, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, da due rappresentanti del Ministero per il commercio con l'estero, da un rappresentante del Ministero del tesoro, dal segretario generale del C. I. R. ».

DE' COCCI. Propongo di aggiungere le parole « e commercio » dopo le altre « Ministero dell'industria ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 con l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole De' Cocci.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

« Per poter fruire delle riduzioni daziarie previste dall'articolo 1 gli interessati dovranno avanzare domanda al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane, non oltre il 30 settembre 1952.

Nella domanda, da presentarsi in quattro esemplari, uno dei quali in carta legale, debbono essere indicati:

1°) i macchinari e le attrezzature per i quali è chiesta la concessione del dazio ridotto;

2°) le circostanze che determinano la necessità di farne acquisto all'estero;

3°) il termine entro il quale dovrà essere effettuata l'introduzione dei macchinari di cui trattasi nel territorio nazionale ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

DE' COCCI. Sarebbe esatto dire: « a quello della pubblicazione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 con l'emendamento proposto dall'onorevole De' Cocci.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee ed in materia di restituzione di diritti (quinto provvedimento). (1151).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee ed in materia di restituzione di diritti (5° provvedimento) ».

Ricordo che questo provvedimento è già stato discusso in due precedenti sedute. Invito l'onorevole Montini a dare ulteriori chiarimenti sul disegno di legge.

MONTINI, *Relatore*. Come ha ricordato l'onorevole Presidente, questo provvedimento è già stato discusso dalla nostra Giunta nelle precedenti sedute del 4 aprile e del 26 maggio.

In una di queste sedute si è discusso relativamente ai vantaggi da dare alle importazioni per i macchinari di ferro. Dopo lunga discussione ed opportune spiegazioni, l'ostacolo è stato rimosso.

Nell'ultima seduta, invece, si è fatta una osservazione concernente l'importazione di materiali di vetro che ha determinato la sospensione della discussione del provvedimento.

Per quello che mi riguarda non ho niente da aggiungere se non richiamare l'osservazione che ebbi a fare relativamente al termine stabilito nell'articolo 6, di cui rileggo il testo: « La concessione della importazione temporanea del rum per la fabbricazione di vermut, prevista dal decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374, è estesa alla fabbricazione di liquori e prorogata fino al 30 giugno 1950 ». Poichè

pertanto la data è stata sorpassata, propongo che tale termine sia portato al 31 dicembre 1952.

Non ho altro da dire e per il resto mi riferisco alla precedente relazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. – *a*) Cellulosa	Per la fabbricazione di fibre artificiali e loro manufatti.	Kg. 100	1 anno
b) Linters di cotone, greggi o candeggiati.	Per la fabbricazione di fibre artificiali al cuprammonio e loro manufatti.	Kg. 100	1 anno
2. – *a*) Lana naturale, sudicia o lavata, lana pettinata, cascami di lana, pelo di capra o di cammello, ed ogni altro pelo animale doganalmente classificabile come lana.	Per essere sottoposti a lavorazione o trasformazione in manufatti, anche misti, e in confezioni di ogni specie.	Kg. 100	1 anno
b) Stracci di lana, di cotone e misti.	Per essere sottoposti a sfilacciatura ed a lavorazione o trasformazione in manufatti, anche misti ed in confezioni di ogni specie.	Kg. 100	1 anno
c) Juta	Per la fabbricazione di tappeti da pavimenti, anche misti.	Kg. 100	1 anno
3. – *a*) Colofonia	Per la fabbricazione di lubrificanti speciali da impiegare nella fabbricazione di cavi elettrici (concessione valevole fino al 30 giugno 1951).	illimitata	1 anno
b) Miscele isolanti di colofonia ed olio minerale.	Per la fabbricazione di cavi elettrici (concessione valevole fino al 30 giugno 1951).	illimitata	1 anno
c) Olio minerale greggio .	Per essere lavorato e reso adatto alla fabbricazione di cavi elettrici (concessione valevole fino al 30 giugno 1951).	illimitata	1 anno
d) Olio minerale lubrificante, raffinato, anidro e privo di acidi, con viscosità, a 50°, non inferiore a 26,5 Engler, oppure con viscosità, a 100°, non inferiore a 3,4 Engler.	Per la fabbricazione di cavi elettrici (concessione valevole fino al 30 giugno 1951).	illimitata	1 anno
4. – Corozo e semi di palma dum	Per la fabbricazione di bottoni.	Kg. 100	1 anno
5. – Filati di lino semplici, di titolo inferiore al n. 30 inglese.	Per la fabbricazione di tele, fazzoletti, tovaglie, filati ritorti, refe per calzature e manufatti in genere.	Kg. 100	1 anno
6. – Marocchini (pelli conciate senza pelo, tagliate in striscie).	Per la fabbricazione di cappelli.	Kg. 50	1 anno

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
7. – Materie grasse, vegetali e animali (olî e grassi).	Per la fabbricazione della margarina.	Kg. 500	1 anno
8. – Olî di petrolio, greggi, già parzialmente trattati.	Per essere lavorati.	illimitata	1 anno
9. – Pietre luna, granata, lapislazzuli, occhi di tigre, nefrite, amazzonite, ametista, quarzo, topazio affumicato, turchini, ematite, diaspro sanguigno, agata, opale ed altre pietre semi preziose o fini.	Per essere tagliate o comunque lavorate.	illimitata	1 anno
10. – Rottami di ferro e di acciaio.	Per essere trasformati in lingotti o semilavorati (in blooms, bidoni e billets).	Kg. 1.000	1 anno

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

« È consentita fino al 31 dicembre 1951, per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri, la importazione temporanea di:

a) lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), contachilometri e orologi, nastri per ceppi freno, dischi e segmenti per frizioni, tessuti di cotone incerati o pergamoidati, pelli finte a base di resine polivinilichè o di resine sintetiche con o senza supporto di tessuto;

b) vernici alla nitrocellulosa e relativi solventi, vernici sintetiche ».

FASCETTI: Presento due emendamenti: uno alla lettera *a*) e l'altro alla lettera *b*), ossia chiedo la soppressione della voce « lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili) » e della voce « vernici alla nitrocellulosa e relativi solventi, vernici sintetiche ».

Per quanto riguarda le « lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili) » faccio presente che se facessimo entrare, anche in importazione temporanea, questo prodotto faremmo dell'autolesionismo, perchè abbiamo oggi in Italia una produzione di lastre di vetro o di cristallo che, per qualità, non è assolutamente inferiore alla produzione straniera; mentre per il prezzo non vi è sensibile differenza fra la produzione italiana e quella straniera.

Debbo ricordare che a proposito degli stabilimenti che producono i vetri infrangibili (i tipi speciali per automobili), nella precedente seduta mi fu rivolta l'osservazione che essi avevano costituito un monopolio che era invece bene spezzare per dare la possibilità ai fabbricanti di automobili di poter esportare i loro prodotti finiti ad un prezzo inferiore a quello che dovrebbero fare, utilizzando soltanto il prodotto italiano.

Ricordo che a causa della guerra gli stabilimenti che producevano questi tipi di lastre di vetro erano stati tutti distrutti, tanto che dopo la liberazione fu necessario ricorrere, per far fronte alle necessità, alla importazione dalla Cecoslovacchia e dall'Inghilterra; ma gli stabilimenti che furono distrutti sono stati ora ricostruiti completamente ed oggi lavorano non soltanto a Pisa (questo è uno dei motivi per cui prendo la parola; lo dichiaro apertamente: Pisa è la mia città e la sua economia si poggia già ampiamente sulle aziende vetrarie); ma vi sono altri stabilimenti a Torino, a Roma e Firenze e tutti in concorrenza fra loro: non siamo quindi in regime di monopolio.

Se andiamo a esaminare quali prezzi vengono applicati all'estero per queste lastre di vetro nei confronti della produzione italiana vediamo che la differenza è minima. Non mi riferisco ai prezzi della Cecoslovacchia, perché negli scambi con quel Paese non si fa prezzo: si tratta di scambiare dei prodotti con lastre di vetro, e perciò il valore della lastra di vetro non ha importanza. Quindi in detto paese non abbiamo un termine di paragone. Lo abbiamo, invece, con il Belgio e con l'Inghilterra.

Circa il Belgio i prezzi che vengono applicati in quella nazione sono appena del 5 per cento al di sotto del prezzo applicato in Italia.

Per quanto riguarda invece il prezzo sul mercato inglese esso è al di sotto di un 10-15 per cento del prezzo applicato in Italia.

È da notare altresì che vi sono le spese di trasporto dall'Inghilterra in Italia e che perciò anche in Italia il prodotto inglese non ha sensibile differenza di prezzo. Se, poi, andiamo a considerare in che cosa incide tale differenza di costo su circa 1,5 metri quadrati di vetro occorrenti per un'autovettura in rapporto al valore della macchina, noi vediamo che la differenza è di circa mille lire su un valore complessivo di un milione, o un milione e mezzo di valore della macchina.

E poichè sono impiegati in questi stabilimenti migliaia di operai, introdurre, sia pure in importazione temporanea, le « lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili)», mi pare un grave errore, perchè ciò contribuisce ad aumentare la disoccupazione.

CLERICI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. La questione è notevolmente importante ed è così importante per il Governo che ho l'onore di rappresentare, da indurmi a dichiarare che, nel caso in cui l'emendamento Fascetti fosse accettato, il Governo si riserva, a norma del regolamento, di chiedere che il presente disegno di legge sia portato all'esame dell'Assemblea, perchè riteniamo di somma importanza per l'industria automobilistica italiana, agli effetti della esportazione, che l'emendamento dell'onorevole Fascetti sia respinto. Inoltre, faccio osservare che le ragioni che egli ha addotto, non hanno alcun fondamento. Infatti, come è a tutti noto, l'istituto della temporanea importazione facilita l'introduzione della merce. D'altra parte, l'onorevole Fascetti sa che la liberalizzazione riguarderà anche le lastre di vetro o di cristallo, per cui dal primo di luglio non ci sarà più bisogno – per fortuna di tutti i paesi ed anche del nostro – di avere licenza di importazione.

CAPUA. Ed allora, perché facciamo la legge per pochi giorni?

CLERICI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. L'onorevole Capua deve sapere che i vetri oggi pagano, presso a poco la bellezza del 35-40 per cento *ad valorem* di dazio doganale. Quindi, vede che la questione ha una certa importanza economica.

La temporanea importazione è un istituto per il quale lo Stato si garantisce, sia col deposito alla entrata della merce in temporanea importazione, dell'equivalente del dazio doganale; e sia con delle norme che il ministro delle finanze detta perchè la temporanea importazione sia effettivamente tale e cioè che entro il termine prescritto, che non può superare sei mesi, al massimo un anno, la merce entrata sia riesportata totalmente. Questo controllo viene fatto anche *in loco*, cioè negli stabilimenti, per mezzo di guardie di finanza.

Gli industriali che fabbricano automobili dicono che per poter vincere la concorrenza estera, dato che in Italia le macchine costano, purtroppo, notevolmente assai di più, debbono cercare di ridurre al massimo possibile i costi. Gli onorevoli colleghi vedono che qui non si parla soltanto di lastre di vetro o di cristallo, ma anche di « contachilometri e orologi, nastri per ceppi freno, dischi e segmenti per frizioni, tessuti di cotone incerati o pergamoidati, pelli finte a base di resina polivviniliche o di resine sintetiche con o senza supporto di tessuto », nonché di « vernici alla nitrocellulosa e relativi solventi, vernici sintetiche ».

La « Fiat » stessa fabbrica in Francia gli stessi tipi che fa in Italia. È questo dunque un provvedimento invocato ed il Governo, adottando tali misure, ritiene giusto favorire l'esportazione delle automobili italiane e quindi dare lavoro ai nostri operai.

L'onorevole Fascetti ha una nobilissima intenzione, che è quella di favorire i lavoratori della sua Pisa. Evidentemente dimentica che vi sono altri lavoratori nelle fabbriche automobilistiche e non si può pensare che si debbano danneggiare i lavoratori di altre fabbriche e di altre città per favorire quelli di Pisa.

Non è vero che il lasciare importare detti vetri significhi ridurre la lavorazione a Pisa o altrove, in quanto i vetri non vengono impiegati nelle macchine italiane. Qui si tratta di vincere la concorrenza estera. Questa è la situazione nei suoi termini più semplici: d'altra parte vi è da considerare che moltissimi

si lamentano di questa specie di cartello del vetro, per cui il vetro è artificialmente tenuto alto sul prezzo. E non è vero che il prezzo sia identico, tanto è vero che i fabbricanti di vetro hanno insistentemente richiesto ed ottenuto una protezione del 35 per cento anche in questo periodo transitorio.

Non si può evidentemente sacrificare il settore dell'industria automobilistica.

FARALLI. Ho ascoltato il rappresentante del Governo e, in linea di massima, le osservazioni che ha fatto rispondono alla realtà specialmente per quanto riguarda le fabbriche di automobili. Vorrei però che da parte degli organi preposti al controllo di queste importazioni temporanee si esercitasse veramente tale controllo, perchè mentre è facile verificare la produzione dei vetri, lo stesso non è per le vernici, per i nastri di freno, ecc.

È vero quello che ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato che cioè il Governo si deve preoccupare di far lavorare gli operai nelle fabbriche automobilistiche. Non vorrei però che attraverso questo sistema della importazione temporanea si adoperasse il materiale di importazione temporanea anche per la fabbricazione di automobili che si vendono in Italia, determinando così una diminuzione di lavoro da parte delle fabbriche le quali producono gli accessori di automobili, ma soprattutto determinerebbe un maggior guadagno da parte del fabbricante il quale adopererebbe ad un minor prezzo la merce che importa all'estero per le macchine che si vendono all'interno. Sappiamo bene che il materiale non è facilmente controllabile. Per questa ragione vorrei raccomandare all'onorevole sottosegretario di Stato che gli organi preposti a questo controllo esercitino veramente il controllo onde evitare evasioni di questa natura.

Intanto, non so se da parte della « Fiat », che è il più grande complesso industriale italiano, in materia di fabbricazione di macchine, sembra che vi sia l'intenzione di non consegnare automobili allo scopo di esercitare pressioni onde fare approvare determinate leggi, oppure potrebbe darsi che tale consegna ritardasse per le eccessive richieste che le fabbriche hanno dall'estero.

Vorrei che tutto questo il Governo tenesse presente, perché, se facilitando l'esportazione delle macchine della « Fiat » con queste concessioni, dovessero essere lesi gli interessi dei cittadini italiani, che per avere una « Topolino » debbono attendere fino a nove mesi, in questo caso avremmo fatto l'interesse di questo complesso industriale.

Per questa ragione rinnovo la mia preghiera di tener presente queste osservazioni nell'esame della questione.

CLERICI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero.* Ringrazio ed assicuro che la temporanea importazione è congegnata in modo che i controlli sono fin troppo rigorosi, perché vi è finanche un nucleo di guardie di finanza ove sono eseguite queste lavorazioni. In quanto ai vetri la cosa è matematica, perché tanti metri quadrati entrano ed altrettanti si impiegano nelle macchine. Il sottosegretario di Stato Castelli Edgardo potrebbe dare migliori indicazioni, ma è noto che il Ministero delle finanze dispone di un laboratorio fisico e chimico attrezzatissimo. È noto anche che il Ministero delle finanze gode fama in Italia di essere vigile e scrupoloso. Per questa ragione credo che l'onorevole Faralli possa essere tranquillo. Aggiungo che nella commissione di temporanea importazione che ho l'onore di presiedere, raccomando sempre di essere oculati per la sempre maggiore salvaguardia dell'industria.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* L'istituto della temporanea importazione vige dal 1913. Il laboratorio chimico delle dogane ha attrezzature tali che, anche nel caso in cui questi controlli siano particolarmente delicati, vengono eseguiti con cura meticolosa, tanto da meritarsi la fama di un fiscalismo quasi eccessivo.

Per quanto riguarda la parte automobilistica, non dico che il controllo sia facile, ma è meno difficile che in altri casi. Ad ogni modo, assicuro l'onorevole Faralli che sarà tenuto nel massimo conto quanto egli ha detto.

FASCETTI. Penso che non ci si debba preoccupare di fare una discussione in Assemblea.

Le altre osservazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario di Stato valgono fino a un certo punto. Il controllo sulla temporanea importazione non esiste.

Vorrei ancora una volta far rilevare che la differenza di prezzo tra prodotto estero e prodotto nazionale è assolutamente irrilevante, perché arriva a un 5-6 per cento nei confronti del Belgio e al 15 per cento nei confronti dell'Inghilterra. Si è detto che se abbiamo stabilito un dazio protettivo di Annecy, ciò vuol dire che la differenza c'è ed è più sensibile. Ma quando vi sarà la liberalizzazione degli scambi le nostre aziende affronteranno con capacità tecniche e organizzative nuove anche questo fenomeno della moderna vita economica. Ma l'argomento non deve avere nessuna

influenza sul provvedimento che stiamo discutendo. Confermo che non vi è una sensibile differenza di prezzi, e che, comunque, la incidenza di questa è minima, se tenete presente che, per ogni macchina, in media si utilizza un metro quadrato e mezzo di vetro. Quindi la incidenza è all'incirca di 1.000 lire per ogni autovettura. Non è questa certamente la voce per la quale la « Fiat » si trova in difficoltà nell'esportare le sue autovetture. Le differenze esistono per i prodotti siderurgici e metalmeccanici, che incidono pesantemente sui costi delle autovetture.

Faccio inoltre rilevare che vi è una richiesta di 35 mila metri quadrati di lastre: il che comporta una produzione piena, per la Fiat, di tre mesi. Voi avete modo di vedere così quale influenza la temporanea importazione delle lastre di vetro può avere sulle fabbriche che producono esclusivamente lastre di vetro per automobili.

Perciò, io mi permetto di insistere presso la Commissione perché il mio emendamento soppressivo venga approvato.

MONTINI, *Relatore*. Dare la concessione non significa che si importi effettivamente. In ogni caso, occorre poi l'autorizzazione specifica del Ministero del commercio con l'estero e del Ministero delle finanze.

Noi abbiamo qui un provvedimento di carattere generale.

Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che, rispetto alla produzione della *Saint Gobin*, quel tanto di vetro che viene importato rappresenta una quantità talmente minima che non determina una eccessiva diminuzione di lavoro.

Dunque, il problema non è grave e si può fronteggiarlo in ogni momento. Del resto, lo stesso onorevole Fascetti afferma che è questione di controllo. Pertanto, ci troviamo semplicemente di fronte a un problema procedurale e di esecuzione, anziché di principio, problema che non turba la questione di fondo.

Insisto, quindi, perché sia votato l'articolo senza modificazioni.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione dell'articolo per divisione.

Pongo pertanto ai voti la prima parte dell'articolo 2 di cui do lettura:

« È consentita fino al 31 dicembre 1951, per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri, la importazione temporanea di: »

(*È approvata*).

A questo punto vi è la proposta dell'onorevole Fascetti, che tende a sopprimere le parole: « lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili).

La pongo in votazione.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione la lettera *a*) dell'articolo 2 così formulata :

« *a*) lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), contachilometri e orologi, nastri per ceppi freno, dischi e segmenti per frizioni, tessuti di cotone incerati o pergamoidati, pelli finte a base di resine polivinilichе o di resine sintetiche con o senza supporto di tessuto; »:

(*È approvata*).

Vi è ora l'emendamento soppressivo della lettera *b*) proposto dall'onorevole Fascetti.

FASCETTI. Si tratta di un caso analogo a quello precedente. Anche per le vernici, oggi, la produzione italiana è allo stesso livello, rispetto alla qualità, della produzione straniera. Per quanto riguarda il prezzo, esso è uguale a quello americano.

CLERICI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Allora perché è stato chiesto il 40 per cento di protezione doganale ?

FASCETTI. Se viene utilizzato il prodotto estero, non viene utilizzato il prodotto italiano. Qui non vi è assolutamente una questione di prezzo per l'esportatore.

SABATINI. Ma le aziende italiane si fanno parte diligente per offrire il prodotto ? Evidentemente, vi sono degli interessi particolari.

FASCETTI. È naturale. Desidero precisare che in Italia, benché le materie prime costino il 30 per cento di più delle materie prime estere, il prodotto finito è venduto allo stesso prezzo del prodotto americano. Con questo carico di lavoro, gli stabilimenti italiani producono al 50 per cento delle loro possibilità. Quindi, io penso che, se diamo la possibilità a utenti italiani di acquistare su mercati esteri, con la diminuzione di carico di lavoro mettiamo la produzione nazionale in una situazione ancora più grave.

SABATINI. Occorre tener presente che, per importare, è necessaria tutta una serie di pratiche. Ora, non vedo perché si debba fare questa serie di pratiche quando il prodotto si trova sul mercato allo stesso prezzo, e senza bisogno di alcuna pratica.

CLERICI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Contro l'osservazione

dell'onorevole Fascetti sta la richiesta di avere una protezione del 40 per cento. Il che vuol dire che gli stessi fabbricanti di vernici ritengono di poter combattere la concorrenza estera ove questa sia maggiorata del 40 per cento. E la loro resistenza, nel senso che le vernici non venissero liberalizzate, è terminata con la loro vittoria.

È assurdo poi che la «Fiat» abbia bisogno di vernici quando si sa che essa è la principale produttrice di vernici.

Circa il controllo, vi è tutta una proporzione già stabilita.

FASCETTI. Di fatto si verifica questo: che la «Fiat» utilizza tutta la propria produzione e, anziché rifornirsi sul mercato nazionale per il maggior bisogno, si rifornisce sul mercato estero.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo della lettera *b* proposto dall'onorevole Fascetti.

(*Non è approvato*).

Pertanto l'articolo 2 è approvato nel testo ministeriale.

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« La concessione della importazione temporanea di ferri e acciai comuni, laminati a caldo in barre e verghe, gregge, per la fabbricazione di utensili e strumenti per la lavorazione del legno e dei metalli prevista dal decreto-legge 11 maggio 1924, n. 809, convertita in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, è estesa agli acciai speciali ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4 di cui do lettura:

« La concessione della importazione temporanea dei tessuti di cotone greggi o imbianchiti, per essere tinti o stampati, prevista alla tabella I annessa al testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, è estesa al taglio in pezze dei tessuti stessi, come sopra lavorati ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 5 che é così formulato:

« La concessione della importazione temporanea delle trecce di paglia cinese o giapponese per essere imbianchite o tinte, prevista dal decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1870, è estesa alla fabbricazione di cappelli ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 6 di cui do lettura:

« La concessione della importazione temporanea del rum per la fabbricazione di vermut, prevista dal decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374, è estesa alla fabbricazione di liquori e prorogata fino al 30 giugno 1950 ».

L'onorevole relatore propone la sostituzione della data del 30 giugno 1950 con quella del 31 dicembre 1951.

Pongo in votazione l'articolo 6 con questo emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 7 così formulato:

« È revocata la concessione della importazione temporanea dei rottami di ferro e di acciaio per la fabbricazione di tubi, prevista dalla legge 24 novembre 1948, n. 1444 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

« È consentita, fino al 31 dicembre 1950, la esportazione temporanea di pellicole cinematografiche a colori Kodacrome, da 8, 16 e 35 millimetri riproducenti vedute panoramiche, girate in Italia da turisti, per lo sviluppo e la stampa ».

TOSI. Mi permetto di proporre una correzione nel senso di sopprimere la data 31 dicembre 1950 e di sopprimere anche la parola « Kodacrome ». Sono un dilettante di fotografie. Le pellicole a colori in Italia non esistono e le dobbiamo importare dall'estero. In Italia, poi, non abbiamo i laboratori di sviluppo, perchè questi sono legati alle case produttrici. Allora, è inutile fissare una data. Vorrà dire che quando la «Ferrania»,

fabbrica italiana, avrà creato le pellicole a colori, si dirà: da questo momento non si importeranno tali pellicole. Ma nelle condizioni in cui ci troviamo, la data di cui all'articolo 8 non ha nessun significato.

Propongo la soppressione della parola «Kodacrome» avvertendo che il processo «Kodacrome» è uno dei tanti processi per fabbricare le pellicole a colori. Il testo dell'articolo così redatto potrebbe creare difficoltà agli uffici delle imposte i quali si chiederebbero di che cosa si tratti. Siccome si tratta di pellicole, noi diciamo pellicole a colori. Questo è il senso della legge.

MONTINI, *Relatore*. Sono d'accordo con l'onorevole Tosi per quanto riguarda la soppressione della parola «Kodacrome», ma sarebbe una cosa molto poco opportuna non mettere un termine. Mettiamo quello del 31 dicembre 1951.

TOSI. Accetto.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Accetto anche io.

PRESIDENTE. Allora, pongo in votazione l'articolo 8 così modificato:

« È consentita, fino al 31 dicembre 1951, la esportazione temporanea di pellicole cinematografiche a colori a 8,16 e 35 millimetri riproducenti vedute panoramiche, girate in Italia da turisti, per lo sviluppo e la stampa ».

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 9 di cui do lettura:

« Alle merci ammesse all'esportazione temporanea, come speciali agevolazioni per il traffico internazionale, sono aggiunte le bobine di legno, usate o nuove, che si esportano piene per essere vuotate oppure vuote per essere riempite. Il termine massimo per la reimportazione è fissato in sei mesi ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione:

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 10 di cui do lettura:

« I quantitativi di cotone greggio, impiegati nella fabbricazione di prodotti dell'industria italiana della gomma e nel rivestimento di cavi e di conduttori elettrici, sono ammessi ai benefici previsti dal decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273.

Sono abrogati i regi decreti 22 febbraio 1930, n. 174 e 27 marzo 1939, n. 565 e la legge 20 marzo 1940, n. 227 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È aprovato*).

Questo disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge nn. 1477 e 1151 esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Agevolazioni doganali per lo sviluppo e il riammodernamento della attrezzatura industriale ed agricola nazionale ». (1477).

Presenti e votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli 23
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee ed in materia di restituzione di diritti (5° provvedimento) ». (1151).

Presenti e votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli 23
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrosini, Belloni, Benvenuti, Calcagno, Corbino, Capua, Chieffi, De' Cocci, Faralli, Fascetti, Fassina, Germani, Giacchero, Giolitti, Martinelli, Montini, Pieraccini, Preti, Rapelli, Sabatini, Scoca, Tosi, Vicentini.

È in congedo:

Treves.

La seduta termina alle 10,20.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI